

Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Locali - ID 2849

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – III TRANCHE

163.Domanda

Facendo seguito alla Vostra comunicazione di proroga della gara al 24/04/2026 rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 23/04/2026, si chiede conferma che non debbano essere prodotte le appendici delle garanzie provvisorie essendo le tempistiche incompatibili con tale richiesta.

Risposta

Si veda avviso di rettifica e proroga. Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 05/05/2026 ore 16.00 e la data di apertura delle offerte è differita al 07/05/2026 ore 15.00 fermi tutti i restanti termini indicati nella documentazione di gara e quindi il termine di validità delle garanzie originariamente previsto.

164.Domanda

Premesso che con risposta alla richiesta di chiarimento n. 75 codesta centrale di committenza – con riferimento agli artt. 7, commi 3 e 4, e 11, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro - ha chiarito che “Le disposizioni richiamate devono essere lette in modo sistematico e coordinato. Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare la documentazione pubblicata stante l'applicabilità di entrambe le disposizioni”;

si chiede di confermare che, come stabilito dall'art. 7, commi 3 e 4, dell'Accordo Quadro:

- tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, fatta salva l'applicabilità degli articoli 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i corrispettivi contrattuali determinati dal Fornitore sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fatta salva l'applicabilità degli articoli 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Risposta

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto espressamente negli articoli 7 e 11 dello Schema di Accordo quadro. Si conferma, dunque, l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.36/2023 esclusivamente nel caso in cui gli eventuali oneri derivanti dall'obbligo del Fornitore di conformarsi all'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità già emanate o sopravvenute si configurino quali circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

165.Domanda

In relazione ai chiarimenti n. 52 e n. 129 contenuto nella seconda tranches di chiarimenti pubblicati in data 17 aprile 2026, con riferimento al Criterio n. 5 “Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto”, si chiede di confermare che:

1. ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, l’avvalimento è ammesso anche da parte di un soggetto terzo (licenziante) che abbia implementato soluzioni migliorative ed innovazioni tecnologiche a valore aggiunto all’interno di contratti con operatori economici terzi (licenziatari) che le abbiano, poi, integrate all’interno di servizi resi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
2. a comprova dell’esperienza pregressa maturata dall’Ausiliaria e dei relativi benefici conseguiti dall’Amministrazione, non sia necessario produrre copia di contratti e/o certificati (ad es. certificati di regolare esecuzione), ma sia sufficiente, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, una Relazione a firma dell’Ausiliaria che descriva con chiarezza e concretezza: (i) le soluzioni tecnologiche utilizzate in favore di altre Amministrazioni con relative schede tecniche dei prodotti forniti; (ii) i soggetti beneficiari (con indicazione della natura degli enti e/o dei nominativi ove il dato sia accessibile); (iii) l’oggetto, l’importo e la durata dei Contratti stipulati; (iv) l’elenco dei benefici e dei risultati misurabili sotto il profilo tecnico, economico e commerciale, tramite l’applicazione delle soluzioni tecnologiche fornite in uno o più “market case” riferiti;
3. quanto rilevato nei precedenti punti n. 1 e n. 2 valga anche nel caso in cui l’ausiliaria sia una società di diritto straniero, operante all’estero.

Risposta

1. Non si conferma. Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, il criterio prevede che le soluzioni migliorative ed innovazioni tecnologiche a valore aggiunto siano dimostrate nei confronti di Amministrazioni non in via mediata come prospettato nel quesito.
2. Non si conferma. L’Offerente nella Relazione tecnica è tenuto ad illustrare quanto richiesto dal Criterio n. 5 - Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto, fermo il limite stabilito nell’Allegato 4 delle 40 pagine. Non è richiesta la relazione dell’ausiliaria per la valutazione dell’offerta tecnica, né copia di contratti e/o certificati (ad es. certificati di regolare esecuzione), né schede tecniche dei prodotti. La relazione dell’ausiliaria può essere parte integrante del contratto di avvalimento premiale, fermo restando il contenuto minimo del medesimo; non sarà comunque oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
3. Quanto precisato nelle risposte sub 1 e 2 vale anche nel caso in cui l’ausiliaria sia una società di diritto straniero, operante all’estero.

166.Domanda

Con riferimento a quanto previsto al par. 8.10.1.1 del Capitolato Tecnico in relazione all’aggiornamento dei Prezzi Unitari della componente energetica “E”, si sottopongono i seguenti quesiti interpretativi.

Il Capitolato prevede un meccanismo di conguaglio annuale finalizzato ad applicare le variazioni di prezzo dei vettori energetici ai soli scostamenti tra consumi reali e fabbisogni standardizzati, secondo la seguente formulazione:

- $Cong\ PU_{A,n} = \sum [DQ_{n,i} \times DPU_{Ai,n}]$,

dove

- $DQ_{n,i} = J_{Rn,i} - J_{PST,i}$
- $DPU_{Ai,n} = \sum p_t \times (PU_{Ai,t} - PU_{Ai,0})$

1. Determinazione della quantità di energia $DQ_{n,i}$

Si chiede di confermare se, ai fini del calcolo della quantità di energia $DQ_{n,i}$, la stessa debba essere determinata come differenza tra:

- il consumo energetico reale $J_{Rn,i}$, e
- il fabbisogno energetico obiettivo (J_{OBST}),

intendendo quest'ultimo come fabbisogno annuo obiettivo determinato attraverso il risparmio energetico contrattualmente previsto, ovvero:

$$J_{OBST} = J_{PKST} - REK$$

in luogo del fabbisogno energetico in condizioni standard $J_{PST,i}$ indicato nella formulazione.

2. Determinazione della differenza di prezzo media $DPU_{Ai,n}$

Determinazione della differenza di prezzo media $DPU_{Ai,n}$

Con riferimento alla componente $DPU_{Ai,n}$, si chiede di chiarire se, trattandosi di conguaglio su base annuale, la differenza di prezzo debba:

- continuare a essere calcolata rispetto al prezzo di riferimento iniziale $PU_{Ai,0}$ (fissato in sede di offerta), oppure
- essere più correttamente riferita al prezzo del primo trimestre dell'anno di riferimento ($PU_{Ai,t1}$), quale baseline aggiornata, al fine di riflettere in modo più aderente l'andamento reale dei prezzi nel periodo considerato.

3. Estensione al Servizio Energetico Elettrico "B".

Si chiede di confermare che le medesime modalità di calcolo del conguaglio annuale e le relative interpretazioni sopra rappresentate si applichino anche alla componente energetica "E" del Servizio Energetico Elettrico "B".

Risposta

1. Non si conferma. Resta fermo, per il primo anno, il calcolo della quantità di energia $DQ_{n,i}$ indicato al par. 8.10.1.1 del Capitolato Tecnico. Per gli anni successivi, il calcolo della quantità di energia $DQ_{n,i}$ è dato dalla differenza tra il consumo energetico annuo reale ($J_{Rn,i}$) e il Fabbisogno Energetico Obiettivo della stagione in condizioni standard (J_{OBST}) in accordo con la definizione della componente energia E_A indicata al paragrafo 8.1.1, dove le quantità $J_{PST,i}$ per il primo anno e J_{OBST} per gli anni successivi sono moltiplicate per i prezzi unitari dell'energia in relazione al vettore utilizzato.
2. Con riferimento alla componente $DPU_{Ai,n}$, si conferma che la differenza di prezzo debba continuare a essere calcolata rispetto al prezzo di riferimento iniziale $PU_{Ai,0}$ (fissato in sede di offerta), come per altro indicato al par. 8.10.1.1 del Capitolato Tecnico.
3. Non si conferma. Resta fermo, per il primo anno, il calcolo della quantità di energia ΔQB_n indicato al par. 8.10.1.2 del Capitolato Tecnico. Per gli anni successivi, il calcolo della quantità di energia ΔQB_n è dato dalla differenza tra il consumo energetico annuo reale ($J_{Rn,i}$) e il Fabbisogno Energetico Elettrico Obiettivo in condizioni standard, " F_{BOBST} " in accordo con la definizione della componente energia E_B indicata al paragrafo 8.2.1, dove le quantità $F_{BST,i}$ per il primo anno e F_{BOBST} per gli anni successivi sono moltiplicate per i prezzi

unitari dell'energia elettrica. In relazione alla componente di prezzo vale quanto definito al paragrafo 8.10.1.2, ossia il prezzo di riferimento iniziale $PU_{BF,0}$ fissato in sede di offerta.

167.Domanda

Con riferimento a quanto previsto al par. 6.1.3.1.2 del Capitolato Tecnico, in relazione all'intervento di installazione di pompe di calore (PdC) quale intervento di riqualificazione senza attivazione del Servizio Energetico Elettrico "B", la documentazione di gara prevede che il Consumo Energetico reale del Servizio Energia "A" ($J_{R,A}$) sia determinato secondo la seguente formulazione:

$$J_{R,A} = J_R + F_{R,PdC} \times 2,4$$

dove:

- J_R è il consumo misurato al contatore;
- $F_{R,PdC}$ è il consumo elettrico della pompa di calore, misurato al contatore ed espresso in kWh, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 2,4.

Si chiede di confermare se, ai fini della determinazione della componente $F_{R,PdC}$, debba essere considerato il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete e quindi al netto del contributo dell'energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata da eventuali impianti fotovoltaici installati a servizio della pompa di calore.

Risposta

Non si conferma. Come specificato al par. 6.1.3.1.2 la quantità $F_{R,PdC}$ è il consumo misurato al contatore della pompa di calore elettrica, espresso in kWh, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 2,4.

Il contatore, come specificato al medesimo par. 6.1.3.1.2 permette "... una misurazione puntuale dei consumi della PdC tramite installazione di contatore dedicato entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori ...". Inoltre "Tale contatore permette di identificare il consumo elettrico della PdC (F_{PdC}) che verrà utilizzato per gli usi del caso". Il consumo misurato dal contatore, utilizzato per la determinazione del canone del Servizio, comprende l'intero consumo elettrico indipendentemente se l'energia elettrica sia prelevata dalla rete o autoprodotta.

168.Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, segnaliamo che al momento del caricamento sul portale dei valori tabellari tecnici, i coefficienti riportati a video differiscono da quelli attesi sulla base delle formule matematiche espresse nel Capitolato d'Oneri. A tal riguardo si evidenzia che la risposta al quesito n. 140 fornita da codesta spett.le stazione appaltante non risulta esaustiva, in quanto a video non viene riportato alcun coefficiente totale coerente con le formule del Capitolato d'oneri. Pertanto, a fronte dell'anomalia riscontrata, si chiede di confermare che i coefficienti indicati a video non verranno utilizzati per il calcolo del punteggio definitivo, bensì verranno a tal fine utilizzate le formule matematiche espresse nella Lex Specialis.

Risposta

Il punteggio definitivo per singolo criterio è calcolato dal Sistema secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri. Come riportato nella risposta al chiarimento n. 140, si ribadisce che quanto visualizzato nella Scheda di offerta è un risultato parziale (ad es. nel campo "Criterio tecnico n. 2 – Calcolo (FTE-1)/2 del criterio tecnico n. 2 per attribuzione punteggio" il valore visualizzato e riportato nella scheda di offerta tecnica si riferisce solo al calcolo del rapporto (FTE-1)/2).

Si precisa, infine, che nella Scheda di offerta non sarà possibile visualizzare i coefficienti attribuiti a ciascun criterio.

169.Domanda

La presente per segnalare un'incongruenza riscontrata all'interno del portale telematico di gara.

Nella sezione dedicata all'inserimento dell'offerta tecnica, effettuato il salvataggio dei dati inseriti, il sistema rilascia nei campi dedicati il punteggio/coefficiente attribuito; tuttavia, tale valore non risulta coerente con quello derivante dall'applicazione della formula matematica prevista nel Capitolato d'Oneri per i singoli criteri.

Tale difformità determina rilevanti criticità tra le quali:

1. incertezza circa i criteri effettivi di valutazione applicati;
2. potenziale disparità di trattamento tra concorrenti;
3. rischio di alterazione della graduatoria finale;
4. possibili contenziosi derivanti da un'applicazione non conforme della lex specialis.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di verificare il funzionamento del sistema e di fornire un chiarimento ufficiale in merito.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n.168.

Divisione Sourcing Energia Lavori e Immobili
La Responsabile
(Ing. Simona Petetta)